

CONDIZIONI STANDARD DI NOLEGGIO VAGONI INDUSTRIALI

Tra

CLIENTE

in seguito denominato "LOCATARIO"

e

POL-RAIL S.r.l.

Via Roma, 43/B

33100 Udine

in seguito denominato "LOCATORE",

Si conviene quanto segue:

PREMESSA

La liberalizzazione del trasporto ferroviario derivante dalla notevole evoluzione della normativa europea e nazionale che disciplina tale attività ha indotto gli operatori del settore a rivedere a vari livelli le modalità di esercizio della loro professione.

È per questo motivo che il locatore ha aderito al contratto uniforme di utilizzo dei vagoni (C.U.U.) applicabile dal 01/07/06 e che è estremamente interessato al rispetto delle sue disposizioni.

Ne deriva che, ai fini dell'impegno del locatore, è fondamentale che il locatario, per il trasporto delle merci di cui è incaricato, stringa rapporti contrattuali esclusivamente con imprese ferroviarie che aderiscono al C.U.U. Con la sottoscrizione del presente contratto, il locatario riconosce e dichiara espressamente di accettare tale obbligo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. ARTICOLO I – OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1. Il locatore mette a disposizione del locatario i vagoni (in prosieguo "MATERIALE"), alle condizioni generali di seguito enunciate e alle condizioni particolari allegate al presente contratto.
- 1.2. Il locatore garantisce che il materiale:
 - è regolarmente iscritto al registro del materiale rotabile; aggiornato dalle Agenzie Nazionali di Sicurezza Ferroviaria
 - è stato ammesso tecnicamente in conformità alla normativa vigente e s'impegna ad assolvere, durante l'intero periodo di locazione, tutti gli obblighi imposti da quest'ammissione tecnica;
 - è in buono stato di manutenzione e tenuta al momento della sua messa a disposizione, è idoneo al trasporto dei prodotti indicati nelle condizioni particolari ed è conforme alle disposizioni previste dai regolamenti di trasporto vigenti;
 - corrisponde alle caratteristiche definite nelle condizioni particolari allegate al presente contratto o che sono oggetto di un documento distinto.
- 1.3. Il locatore e il locatario s'impegnano, inoltre, a rispettare gli obblighi assunti in sede di ammissione tecnica, nonché tutte le disposizioni regolamentari e convenzionali, nazionali e internazionali, relative alla messa in servizio e all'utilizzo del materiale.

2. ARTICOLO II – MESSA A DISPOSIZIONE

- 2.1. Il materiale verrà messo a disposizione del locatario nel luogo e alla data convenuti tra le parti.
- 2.2. Per ogni messa a disposizione, verrà redatto in contraddittorio e in due esemplari originali firmati entrambi dai rappresentanti qualificati delle due parti un verbale di presa in consegna in cui siano riportate le seguenti indicazioni:
 - data di redazione;
 - identità, capacità, tara e carico del materiale locato;
 - stato del materiale e, se del caso, riserve del locatario;
 - riconoscimento, da parte del locatario, dell'idoneità del materiale al trasporto cui è destinato.
- 2.3. Subordinatamente al rispetto, da parte del locatore, degli obblighi di cui all'articolo I e in mancanza del verbale anzidetto, l'utilizzo del materiale, da parte del locatario, equivarrà a un'accettazione del materiale stesso e si presumerà, pertanto, che il locatario l'abbia preso in consegna in buono stato e idoneo al trasporto.
- 2.4. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, sia impossibile redigere in contraddittorio il verbale di presa in consegna, il locatario s'impegna:
 - nel caso in cui, in seguito ad avarie imputabili al trasporto, il materiale non sia in normali condizioni d'uso, a formulare per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni riserva all'impresa ferroviaria che gli consegnerà il materiale;
 - ad inviare al locatore, entro 15 giorni di calendario dalla data di ricevimento effettivo del materiale, un messaggio scritto (raccomandata a.r., telegramma, telex, fax, messaggio elettronico...) in cui sia indicata la data di ricevimento e in cui siano riportate le eventuali riserve.
- 2.5. Il locatore ha la facoltà di sostituire il materiale difettoso con altro materiale che dovrà essere messo a disposizione del locatario nelle condizioni previste dal contratto.
- 2.6. Il locatore è tenuto a consegnare il materiale alla data prevista. In caso di ritardo, sarà esonerato dalla sua responsabilità soltanto se proverà il fatto del terzo o la sopravvenienza di una circostanza indipendente dalla sua volontà (che presenti o meno i caratteri giuridici della forza maggiore o del caso fortuito) che gli impedisca di adempiere ai suoi obblighi. In mancanza di tale prova, dovrà versare al locatario l'indennizzo convenuto nelle condizioni particolari qui accluse.

3. ARTICOLO III – UTILIZZO

- 3.1. Il locatario s'impegna, nel corso di tutto il periodo di locazione, ad utilizzare il materiale locato in conformità alla sua destinazione e con la diligenza del buon padre di famiglia. In particolare, si obbliga, così come enunciato in premessa, a stipulare contratti di trasporto soltanto con imprese ferroviarie aderenti al contratto uniforme di utilizzo (C.U.U.). In caso contrario, il locatario s'impegna a convenire con l'impresa ferroviaria che le disposizioni del C.U.U. siano applicate ai loro rapporti in via suppletiva. Qualora il C.U.U. o talune sue disposizioni non possano essere

CONDIZIONI STANDARD DI NOLEGGIO VAGONI INDUSTRIALI

applicati in via suppletiva, il locatario s'impegna ad informarne immediatamente il locatore affinché le parti possano convenire delle modalità specifiche al presente contratto.

- 3.2. In ogni caso, egli si obbliga, in particolare, sotto la propria responsabilità personale ed esclusiva:
- 3.2.1. ad utilizzare il materiale soltanto per il trasporto dei prodotti oggetto dell'immatricolazione del materiale o eventualmente elencati nelle condizioni particolari allegate al presente contratto, fermo restando che si tratta di un elenco limitativo;
- 3.2.2. a non apportare alcun tipo di modifica a un componente qualsiasi del materiale, a non rimuovere le targhe di proprietà e a non modificare le diciture;
- 3.2.3. a non superare i limiti di carico e a rispettare le condizioni di caricamento e scaricamento relative al materiale locato e al prodotto trasportato;
- 3.2.4. a rispettare sempre e ovunque le prescrizioni tariffarie e qualunque normativa cui sia soggetto nei suoi rapporti con le imprese ferroviarie (IF) e i gestori d'infrastruttura (GI), a versare qualsiasi diritto, imposta, tassa o penale cui il materiale sia soggetto in virtù di tali prescrizioni e indipendentemente da chi sia il debitore legale;
- 3.2.5. a non sublocare il materiale e a non prestarlo a terzi a nessun titolo e secondo nessuna modalità senza il preliminare consenso scritto del locatore;
- 3.2.6. a segnalare al locatore col mezzo più rapido, e in ogni caso con conferma scritta, qualsiasi anomalia o difetto del materiale che possa nuocere alla sua buona conservazione o alla buona conservazione delle merci trasportate.
- 3.2.7. in accordo con le CUU, per conformità ed applicazione dell'articolo 15, le Imprese Ferroviarie sono tenute a comunicare ai detentori le informazioni, di cui notoriamente quelle relative a lavori realmente effettuati sui vagoni. Il locatario dovrà assicurarsi, e all'occorrenza, prendere le misure necessarie, perché l'Impresa Ferroviaria rimetta a Locatario ciò.

4. ARTICOLO IV - MANUTENZIONE

- 4.1. Il locatario s'impegna a presentare il materiale alle ispezioni periodiche previste dalla legislazione vigente, dagli usi e da qualsiasi disposizione regolamentare o convenzionale e dal piano di manutenzione riconosciuto ed applicato dal locatore (programma annuale che viene comunicato a dicembre). Tale presentazione dovrà essere effettuata nei termini regolamentari, secondo un programma concertato e in un'officina specializzata scelta dal locatore.
- 4.2. Il locatario esegue o fa eseguire di sua iniziativa i lavori di degasaggio, pulizia e neutralizzazione del materiale durante il suo utilizzo. Ogni volta che tali lavori verranno eseguiti in un'officina specializzata, il locatario ne informerà immediatamente il locatore.
- 4.3. Qualora constati un'avaria o un'anomalia nel funzionamento del materiale, il locatario s'impegna ad informarne immediatamente per iscritto il locatore al fine di prendere di comune accordo tutti i provvedimenti utili.
- 4.4. Tutte le altre operazioni di manutenzione saranno eseguite su iniziativa del solo locatore, mentre il locatario s'impegna a presentare il materiale per l'esecuzione di tali operazioni a una data da

convenire e nel luogo indicato dal locatore. Per tali operazioni, le disposizioni dell'articolo II e articolo V clausola 5.5, saranno normalmente applicate al momento dell'ingresso del materiale nelle officine indicate dal locatore e, al ritorno, al momento della riconsegna al locatario nel luogo indicato da quest'ultimo.

- 4.5. Le spese relative alle suddette operazioni di manutenzione saranno a carico: del locatore, per i lavori derivanti dalla normale usura del materiale e necessari al suo buon utilizzo e alla sua buona conservazione, così come saranno a carico del locatore i lavori previsti dai regolamenti, dagli usi e dalla legislazione vigente; del locatario, per tutte le altre operazioni di manutenzione, in particolare il degasaggio, la pulizia, la neutralizzazione e la distruzione del prodotto quando il materiale viene mandato in riparazione o revisione o viene restituito al locatore.

5. ARTICOLO V - RESTITUZIONE

- 5.1. La locazione termina nel luogo e alla data convenuti tra le parti, subordinatamente alle seguenti disposizioni.
- 5.2. Il materiale va restituito completamente vuoto, franco spese, nel luogo indicato dal locatore e, salvo la normale usura derivante dall'uso, nello stato in cui si trovava prima della presa in consegna.
- 5.3. Il locatario deve restituire il materiale alla data prevista. In caso di ritardo, sarà esonerato dalla sua responsabilità soltanto se produrrà la prova di un caso di forza maggiore, del fatto del terzo o di una colpa del locatore. In mancanza di tale prova, dovrà versare al locatore l'indennizzo convenuto nelle condizioni particolari qui accluse.
- 5.4. Se, per una qualsivoglia causa che impegni la sua responsabilità, il locatario si trova nell'impossibilità di restituire il materiale, deve versare al locatore, a titolo di risarcimento, una somma calcolata secondo le modalità previste dal contratto uniforme di utilizzo dei vagoni (C.U.U.).
- 5.5. Al momento della restituzione, occorre redigere un verbale in contraddittorio.
- 5.5.1. Il verbale va redatto in due esemplari originali firmati entrambi dai rappresentanti qualificati delle due parti e deve contenere le seguenti indicazioni:
data di redazione;
identità del materiale;
stato del materiale e, se del caso, riserve del locatore.
- 5.5.2. Nell'impossibilità di redigere il verbale, in particolare quando il materiale viene restituito direttamente all'impresa ferroviaria o quando viene consegnato direttamente a un nuovo locatario, il locatore dovrà inviare le sue riserve motivate al locatario mediante un messaggio scritto (raccomandata a.r., telegramma, telex, fax, messaggio elettronico ...) entro 15 giorni di calendario dalla data di consegna effettiva. Dopo la scadenza di tale termine, si presumerà che il materiale sia stato restituito in buono stato.
- 5.5.3. Il locatore s'impegna a formulare, sotto la propria responsabilità, ogni riserva all'impresa ferroviaria che gli consegnerà il materiale, nel caso in cui, in seguito ad avarie imputabili al trasporto, detto materiale non sia in normali condizioni d'uso.

CONDIZIONI STANDARD DI NOLEGGIO VAGONI INDUSTRIALI

- 5.6. Tutti i lavori di pulizia, degassificazione, neutralizzazione e distruzione del prodotto che si rendano necessari al momento della restituzione sono a carico del locatario.
- 6. ARTICOLO VI – SPESE DI TRASPORTO**
- Le spese di trasporto derivanti dalla messa a disposizione e dalla restituzione del materiale e tutte le altre spese sostenute nel corso del periodo di validità del contratto sono a carico del locatario, così come sono a carico di quest'ultimo tutte le imposte e tasse gravanti sul trasporto e sul rimessaggio del materiale.
- 7. ARTICOLO VII – IMPORTO DEL CANONE DI LOCAZIONE**
- L'importo del canone di locazione è precisato nelle condizioni particolari qui accluse.
- 8. ARTICOLO VIII – ESIGIBILITÀ DEL CANONE DI LOCAZIONE**
- 8.1 Il canone di locazione decorre dalla data di uscita dall'officina.
In caso di consegna differita su richiesta del locatario, il canone di locazione sarà dovuto a partire dal giorno in cui il materiale avrebbe dovuto essere messo a sua disposizione, salvo accordo contrario alle condizioni particolari qui accluse.
Nel caso in cui l'esame in contraddittorio effettuato al momento della messa a disposizione evidenzi la necessità di taluni lavori di ripristino, il canone di locazione decorrerà dalla data di completamento di tali lavori.
- 8.2 Il canone di locazione continuerà ad essere calcolato fino alla data in cui il materiale sarà effettivamente rimesso a disposizione del locatore nelle condizioni previste all'articolo V, così come continuerà ad essere calcolato durante l'esecuzione dei lavori di cui al comma 5.6.
- 8.3 Il canone di locazione continuerà ad essere calcolato durante i lavori in officina previsti all'articolo IV, commi 4.1 e 4.4.
Quando il locatario avrà rispettato il programma e le date di cui all'articolo IV, il canone di locazione non sarà più dovuto per i periodi che eccederanno quelli indicati nella tabella dell'allegato A.
- 8.4. Il canone di locazione continuerà ad essere calcolato durante il periodo di immobilizzazione del materiale in seguito a danneggiamento.
Il canone di locazione non è dovuto se il locatario prova che l'immobilizzazione è la conseguenza di una delle clausole di esonero previste al punto 10.1.2 o di perdite, avarie o danni di cui l'impresa ferroviaria (IF) e/o il gestore d'infrastruttura (GI) accetta la responsabilità ai sensi dell'articolo 10.1.3.1.
- 8.5. Il canone di locazione sarà sospeso nel caso previsto al comma 10.1.3.2. fino alla definizione amichevole o giudiziale delle responsabilità.
- 9. ARTICOLO IX – FATTURAZIONE ED IMPOSTE E TASSE**
- 9.1. Tasso degli interessi di mora: secondo la legislazione in vigore
- 9.2. Tasse
- Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo dal locatario al locatore in virtù del presente contratto si intendono al netto di tutti i diritti e di tutte le imposte e tasse a carico del locatario, che si obbliga a versarli, chiunque sia il debitore legale, in mancanza del locatore.
- 10. ARTICOLO X – RESPONSABILITÀ**
- 10.1 DANNI AL MATERIALE
- 10.1.1 Salvo quanto previsto ai commi 10.1.2 e 10.1.3, il locatario deve riparare tutte le perdite, le avarie e i danni subiti dal materiale locato.
- 10.1.2 Il locatario è esonerato dal suo obbligo di riparazione soltanto se prova che le perdite, le avarie o i danni sono dovuti:
a un vizio intrinseco del materiale;
a una causa di forza maggiore;
a una colpa del locatore, dei suoi preposti o dei suoi aventi diritto;
al fatto del terzo;
a un fatto di guerra
- 10.1.3 In caso di perdite, avarie o danni subiti dal materiale locato quando si trova su una linea ferroviaria:
- 10.1.3.1 Se l'impresa ferroviaria (IF) e/o il gestore d'infrastruttura (GI) ne accettano la responsabilità, il locatario è esonerato dal suo obbligo di riparazione.
- 10.1.3.2 Se l'impresa ferroviaria (IF) e/o il gestore d'infrastruttura (GI) negano la propria responsabilità, il locatore ed il locatario adottano in comune tutte le misure cautelative destinate alla ricerca del responsabile o dei responsabili.
- 10.1.3.3 Si rammenta che la responsabilità dell'impresa ferroviaria è disciplinata dalle disposizioni del capitolo V del contratto uniforme di utilizzo.
- 10.2 Le perdite, le avarie o i danni che il locatario è tenuto a riparare ai sensi del comma 10.1.1 comprendono le spese materiali di riparazione, le spese di trasporto e immobilizzazione, l'indennità di deprezzamento e il mancato godimento.
- 10.3 In caso di sinistro subito dal materiale nel corso del periodo di locazione, il locatario si obbliga:
- 10.3.1 ad informarne per iscritto il locatore subito dopo esserne venuto a conoscenza e, al più tardi, entro 3 giorni, festivi esclusi;
- 10.3.2 a prendere in tempo utile tutti i provvedimenti opportuni (ad esempio, accertamenti in contraddittorio) per conservare, eventualmente a favore del locatore, i suoi diritti e rimedi contro ogni terzo responsabile e a prestare al locatore la propria collaborazione per consentirgli di intraprendere, se del caso, le azioni necessarie.
Nel caso in cui venga stabilita la responsabilità di un terzo, il locatore chiederà direttamente a quest'ultimo la riparazione del danno subito;
- 10.3.3 ad adottare tutte le misure utili di sua competenza per limitare i danni al materiale.
- 10.4 DANNI A TERZI
- 10.4.1 Il locatario deve riparare tutti i danni provocati a terzi dal materiale locato.
- 10.4.2 Il locatario è esonerato dal suo obbligo di riparazione soltanto se prova che i danni provocati a terzi sono dovuti:
a un vizio intrinseco del materiale;
a una causa di forza maggiore;
a una colpa del locatore, dei suoi preposti o dei suoi aventi diritto;

CONDIZIONI STANDARD DI NOLEGGIO VAGONI INDUSTRIALI

al fatto del terzo;
a un fatto di guerra

10.4.3 Il locatario garantisce il locatore da qualsiasi ricorso che potrebbe essere esercitato a tal riguardo nei suoi confronti.

10.5 DANNI ALLE MERCI

10.5.1 Il locatario si accolla le perdite, le avarie e i danni subiti dalle merci trasportate. Spetta a lui, in particolare, esercitare ogni ricorso contro il trasportatore o il terzo responsabile. Il locatario garantisce quindi il locatore da qualsiasi ricorso che potrebbe essere esercitato a tal riguardo nei suoi confronti, a meno che il locatario provi formalmente che il danno è dovuto a un vizio intrinseco del materiale, a una colpa o al fatto del locatore, dei suoi preposti o dei suoi aventi diritto.

11. ARTICOLO XI – ASSICURAZIONI

Le parti sono tenute a stipulare tutti i contratti di assicurazione che ritengano utili per la copertura delle rispettive responsabilità di cui all'articolo X. Il locatario s'impegna, in particolare, a sottoscrivere tutte le polizze di assicurazione necessarie per un'adeguata copertura di tutti i tipi di rischi che non siano coperti da assicurazioni per conto terzi o accordi di garanzia e di rinuncia a ricorso e a produrne prova alla prima richiesta scritta del locatore.

12. ARTICOLO XII – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto e le eventuali modalità di riconduzione sono precisate nelle condizioni particolari qui accluse.

13. ARTICOLO XIII – PORTATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto rappresenta la manifestazione integrale dell'accordo tra le parti e annulla e sostituisce ogni accordo precedente, scritto o verbale, avente lo stesso oggetto e che vi si riferisca direttamente o indirettamente.

14. ARTICOLO XIV – NULLITÀ DI UNA CLAUSOLA

Nel caso in cui una qualsivoglia clausola del presente contratto venga dichiarata, per qualsiasi motivo, nulla o inapplicabile da qualunque giudice e mediante una decisione giudiziaria definitiva, tale nullità non inficia in nessun caso la validità di tutte le altre clausole, che restano in vigore e vanno applicate come se il contratto fosse stato concluso senza la clausola annullata. Tuttavia, se tale annullamento inficia la sostanza stessa del contratto o modifica gravemente la sua economia iniziale, il contratto si risolve di pieno diritto.

15. ARTICOLO XV – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui una parte non adempia a uno qualsiasi dei suoi obblighi senza porre rimedio a tale inadempimento entro otto (8) giorni di calendario dalla relativa messa in mora inviata mediante raccomandata a.r., l'altra parte ha la facoltà di risolvere il contratto di locazione tramite raccomandata a.r. senza pregiudicare tutti gli altri diritti e rimedi di cui dispone. Il materiale deve

essere restituito completamente vuoto e franco spese nel luogo indicato dal locatore e, salvo la normale usura dovuta all'uso, nello stato in cui si trovava prima della presa in consegna.

16. ARTICOLO XVII – CONTROVERSIE

Il presente contratto è disciplinato dal diritto italiano ed esclude espressamente tutte le norme sui conflitti di leggi e tutte le altre norme che comportino l'applicazione di disposizioni diverse da quelle previste dal diritto italiano.

Il presente contratto è basato essenzialmente sulla completa buona fede e sulla volontà di comprensione reciproca delle parti nell'applicazione in comune di tutte le disposizioni convenute. Esse s'impegnano pertanto a cercare di risolvere amichevolmente le difficoltà che potrebbero sorgere.

Nel caso in cui, malgrado i migliori sforzi reciproci, le parti non riescano a comporre amichevolmente e definitivamente qualsiasi controversia sull'esecuzione del presente contratto, sarà competente il foro del domicilio legale del locatore, anche in caso di chiamata in garanzia o di pluralità dei convenuti.

Le parti si riservano tuttavia espressamente il diritto di adire tutte le giurisdizioni competenti della sede legale del locatario o del luogo in cui viene utilizzato il materiale.

in duplice originale.

Il LOCATORE
Il LOCATARIO